



Città di **Pioltello**

COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del **29/03/2012**

INDICE GENERALE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – OBIETTIVI

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 5 – SUBINGRESSO

ART. 6 – AMBITI AMMISSIBILI PER INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

**ART. 9 - ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI
AL COMMA 6 DELL'ART. 110 DEL TULPS**

ART.10 – VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART.11 – VARIAZIONE DI SUPERFICIE

ART.12 – ORARI

ART.13 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA SALE GIOCHI

ART.14 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

ART.15 – SANZIONI

ART.16 – DISCIPLINA TRANSITORIA

ART.17 – NORME FINALI

ART.18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

ART. 1- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
- b) SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
- c) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del TULPS e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia.
- d) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- e) APPARECCHI da divertimento ed intrattenimento in esercizio quando sono collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videotermini tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco, ai sensi della legge del 13.12.2010 n. 220;
- f) UBICAZIONE, luogo censito nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, è il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videotermini risultino allocati in stato di esercizio.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e alla cessazione delle attività esercitate in locali allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti;

2. A norma dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'insediamento e/o inizio dell'attività, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, delle sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal).

ART. 3 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.

2. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

- c) della quiete della collettività;
 - d) del rispetto dei luoghi di culto e dei luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali;
4. Con il presente regolamento vengono integrati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

ART. 4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura di sala giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, l'ampliamento strutturale, l'ampliamento delle attività di intrattenimento e svago, il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi sono subordinati al rilascio da parte del Comune di una licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS R.D.773/1931 e del successivo regolamento di esecuzione;

Il Dirigente del Settore Commercio rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia e socioambientale, così come descritte all'art. 6, ed a quella relativa all'impatto acustico.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In presenza di due o più richieste di apertura di una sala giochi nello stesso Ambito commerciale, farà fede la data di protocollo di presentazione della domanda;

2. Le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma devono essere presentate al SUAP in modalità telematica (tramite posta elettronica certificata – PEC);

3. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il codice fiscale e la partita IVA se trattasi di società;
- b) Copia della Documento di Identità del richiedente e/o legale rappresentante della Società;
- c) l'ubicazione dell'esercizio ed eventuale insegna dell'esercizio;
- d) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- e) La tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- f) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 2000/445 – concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del T.U., che prevede certificati penali e carichi pendenti, delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- g) Impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento;

4. All'istanza devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali
- b) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) n. 1 planimetria che inquadri l'intorno e dimostri che in un raggio di 500 mt., avente come centro del cerchio l'ingresso principale del locale, non vi siano scuole, luoghi di culto, luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;

- e) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore che devono risultare compatibili con i limiti di zona acustica, nonché con l'eventuale presenza di insediamenti residenziali limitrofi;
 - f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi così come previsto dall'art. 13.3, comma 18, del PGT – Piano delle Regole;
 - g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);
 - h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
5. L'insediamento di attività a cui è stata rilasciata la licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. da parte della Questura, dovrà essere comunicato al SUAP del Comune mediante la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in modalità telematica (tramite posta elettronica certificata – PEC), a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali
 - b) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
 - c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
 - d) n. 1 planimetria che inquadri l'intorno e dimostri che in un raggio di 500 mt., avente come centro del cerchio l'ingresso principale del locale, non vi siano, scuole, luoghi di culto, luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;
 - e) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore che devono risultare compatibili con i limiti di zona acustica, nonché con l'eventuale presenza di insediamenti residenziali limitrofi;
 - f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi così come previsto dall'art. 13.3, comma 18, del PGT – Piano delle Regole;
 - g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);
 - h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
6. E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita richiesta, la nomina del rappresentante allegando documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali;
7. Se presente anche un'area di somministrazione, questa dovrà essere accessoria all'esercizio del gioco e per la sua attivazione, contestualmente alla domanda per l'esercizio dell'attività di sala giochi, dovrà essere presentata la richiesta di rilascio autorizzazione e la segnalazione certificata dell'inizio dell'attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 5 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso senza modifiche, e/o la cessazione definitiva dell'attività di sala giochi è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inviare in modalità telematica (tramite posta elettronica certificata – PEC) al SUAP del Comune ed ha efficacia immediata.
2. In caso di subentro in un'azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al SUAP del Comune entro 30 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro;

3. Come disposto dall'art. 12/bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del suddetto regolamento.

ART. 6 – AMBITI AMMISSIBILI PER INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI

1. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) individuano gli ambiti del tessuto urbano consolidato e non, aggregandoli secondo la coerenza tipologica, morfologica e funzionale.
L'art. 13.2 delle NTA definisce, le destinazioni principali, compatibili e incompatibili degli ambiti specifici del territorio comunale, elencandole in:
 - A) RESIDENZIALE
 - B) TERZIARIA, DIREZIONALE, COMMERCIALE E RICETTIVA
 - C) PRODUTTIVA

Per quanto concerne le **sale giochi**, che le NTA assimilano alle attività commerciali (paracommerciali), le stesse **sono ammesse** solo negli ambiti a destinazione TERZIARIA, DIREZIONALE, COMMERCIALE, RICETTIVA e PRODUTTIVA, fermo restando la disciplina specifica e previa verifica di compatibilità di cui all'art. 13.3.18 delle NTA stesse. Resta pertanto **esclusa l'ammissibilità** delle sale giochi negli ambiti a destinazione RESIDENZIALE

2. La localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, dovrà avvenire a una distanza non inferiore a 1.600 metri da altri locali già in esercizio ai sensi dell'art. 1 comma 287 legge 311 del 30.12.2004 e s.m.i.;
3. La localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, dovrà avvenire a una distanza non inferiore ad 800 metri da altri locali già in esercizio, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta, ai sensi dell'art. 1 comma 287 legge 311 del 30.12.2004 e s.m.i.;
4. E' sempre vietata la richiesta di apertura delle sale giochi in locali sovrastanti e/o sottostanti unità residenziali;
5. E' fatto divieto di aperture di sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l'ingresso principale del locale), da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanili, centri anziani, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali, ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. I locali destinati ad attività di sala gioco dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) destinazione d'uso compatibile/ammissibile con l'ambito urbanistico di riferimento;
 - b) distanza non inferiore a 500 metri (calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l'ingresso principale del locale), dalle scuole, luoghi di culto, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;
 - c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aero-

illuminanti, al possesso di servizi igienici;

d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

e) sia garantita una dotazione di parcheggi privati e pubblici come da PGT;

f) i locali dovranno rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia con particolare riferimento alla Legge n.13/89, al Decreto Min LL.PP n. 236/89 e alla L.R 6/89;

g) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza in particolare di prevenzione incendi come previsto dalla norma vigente;

h) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili;

i) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;

l) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

m) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

2. Lo spazio eventualmente destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fisicamente distinto dai locali nei quali sono installati i giochi. La fattibilità dell'intervento dovrà essere subordinata alla verifica da parte degli uffici competenti circa la destinazione d'uso dei locali oggetto dell'attività, nonché sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate dal presente articolo e sul rispetto generale delle norme urbanistiche, effettuando nel caso, l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

ART. 8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali, è stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2. Nelle sale da gioco, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, richiedendo, eventualmente, l'esibizione di un valido documento di riconoscimento;

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Nelle sale giochi è possibile installare apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata da pannelli che assicurino il totale isolamento anche visivo dal resto della sala, oltre che di un varco per la verifica circa l'effettivo rispetto della fruizione dei giochi da parte dei minorenni. Inoltre gli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS devono essere muniti di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;

5. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 TULPS);

6. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di distribuzione e di messa in

esercizio; esternamente a ciascun apparecchio, inoltre devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

7. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uso delimitati e sorvegliati dei locali autorizzati all'esercizio del gioco;

8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto del gioco d'azzardo;

9. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;

10. Salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, che prevedano diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito ai minori di 16 anni se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;

11. L'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentita ai minori di 16 anni nelle ore antimeridiane dei giorni feriali.

ART. 9 – ESERCIZI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 110 TULPS

1. E' una sala giochi dedicata, ove potranno essere installate sia le VLT (Video Lottery Terminal) che le New Slot, senza l'obbligo della "differenziazione del gioco lecito" prevista dall'art. 2, comma 3, del D.M. 18.01.2007, ove si specifica che il numero degli apparecchi di cui al comma 6 non può essere superiore al doppio del numero degli altri apparecchi (comma 7 ed elettromeccanici) installati presso lo stesso punto di vendita;

2. Per questi esercizi, dovrà essere richiesta la licenza di cui all'art. 88 TULPS;

3. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere accessoria all'esercizio di gioco, ossia fruibile solamente da coloro che fruiscono del gioco; in tal caso l'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale dove si svolge l'offerta di gioco e l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale stesso.

4. Le sale gioco "dedicate" devono essere munite di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso;

5. Il numero massimo di apparecchi installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento dovrà essere precedentemente comunicata;

2. La mancata comunicazione di variazione comporterà una sanzione pecuniaria ai sensi di quanto stabilito dalla norma.

ART. 11 – VARIAZIONE DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione di superficie o trasferimento della sala giochi dovrà essere presentata la relativa comunicazione al quale dovranno essere allegati:

A. Variazione di superficie:

A.a) copia documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);

A.b) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

A.c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;

A.d) n. 1 planimetria che inquadri l'intorno e dimostri che in un raggio di 500 mt., avente come centro del cerchio l'ingresso principale del locale, non vi siano scuole, luoghi di culto, luoghi destinati all'accoglienza di persone per finalità educative, aggregative o socio-assistenziali ancorchè gli stessi siano ubicati in altri ambiti urbanistici contermini a quello interessato dall'istanza di rilascio della licenza;

A.e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di leggi;

A.f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;

A.g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (sicurezza antincendio, gestione emergenza luoghi di lavoro);

B. Trasferimento di sede:

B.a) il trasferimento dell'attività è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

B.b) la domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di una nuova apertura, segue lo stesso iter e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati al precedente articolo 4.

ART. 12 – ORARI

Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti mediante apposita ordinanza emessa dal Sindaco, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs.267/2000.

ART. 13 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE SALE GIOCHI

1. I titolari delle sale giochi devono:

a) Comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale giornata di riposo settimanale;

b) Rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile all'interno e all'esterno del locale;

c) Comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;

d) Comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 30 giorni, osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;

e) Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti;

f) Dovrà essere messo a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

ART. 14 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Fatte salve le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, le licenze di pubblica sicurezza devono essere revocate se:
 - a) il titolare perda i requisiti morali;
 - b) l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno;
 - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS;
 - d) il locale perda i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l’Amministrazione comunale assegna all’interessato un termine perentorio di 60gg. Per l’adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l’automatica decadenza dell’autorizzazione e/o la cessazione dell’attività;
2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 10 del TULPS possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata;
3. Se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010, esse sono sospese per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8bis della L.689/1981, sono revocate dal Sindaco con ordinanza motivata;
4. Vengono sospese ed in caso di reiterazione revocate per gravi violazione delle norme sui limiti d’età per l’accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell’ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività;
5. In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di presentazione della domanda si procederà alla revoca dell’autorizzazione.

ART. 15 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 -18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo, nonché dell’art. 6 del decreto Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011;
2. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 6.000.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.
4. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione incorra, nell’anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.
5. Ai sensi dell’art. 110, comma 10, del TULPS se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l’autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8bis della L. 689/81, potrà essere revocata.

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 16 – DISCIPLINA TRANSITORIA

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento o ampliamento di sale giochi esistenti. Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell’attività.

Art. 17 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione e al rispetto degli standards edilizi.
2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia, comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento;
3. La validità del presente documento non ha limiti predefiniti;
4. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate ed aggiornate dal Consiglio Comunale;
5. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente provvedimento sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune;
3. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento.